



**Belluzzo**  
INTERNATIONAL PARTNERS

WEALTH | LAW | TAX | FINANCE

# WEALTH NEWSLETTER

2025 | Settembre

Il presente documento è destinato esclusivamente ai destinatari e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli di informazione. Il suo scopo è quello di fornire una comprensione generale dei profili legali e non di fornire una consulenza legale specifica. Queste informazioni non costituiscono una guida completa e sono intese solo come una sintesi preliminare delle novità di periodo. Prima di procedere è necessario richiedere un'adeguata consulenza fiscale e legale. Le presenti informazioni sono state redatte da Belluzzo International Partners ("Belluzzo") al fine di fornire una panoramica sull'argomento in questione. I destinatari di questo documento in giurisdizioni diverse dall'Italia devono condurre ricerche indipendenti e osservare tutti i requisiti legali applicabili nelle loro giurisdizioni. In particolare, la distribuzione di questo documento in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge e, di conseguenza, i destinatari accettano di essere in grado di ricevere questo documento senza contravvenire ad alcun requisito di registrazione non soddisfatto o ad altre restrizioni legali nella giurisdizione in cui risiedono o conducono affari.

Il nostro Studio è più che lieto di dare seguito a qualsiasi questione trattata in questa Newsletter e di mettersi in contatto con voi e/o con il vostro consulente al fine di comprendere meglio il caso e di avviare una valutazione, che noi consigliamo. Belluzzo International Partners agisce in diverse giurisdizioni in base alle specifiche leggi locali. Troverete ulteriori informazioni sul nostro sito web.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione dell'editore.



## SOMMARIO

1. LA SUPREMA CORTE IN MATERIA DI TRUST ESTERO INTERPOSTO.....	4
4. IMPATRIATI: LA NASPI FUORI DAL BENEFICIO FISCALE .....	5
5. IL TRUST È UN AUTONOMO SOGGETTO D'IMPOSTA SE C'È AUTONOMIA DEL TRUSTEE E REALE SPOSSESSAMENTO .....	5
6. UTILI DA PARTECIPAZIONI: RITENUTA RIDOTTA NON SPETTA SE IL PERCETTORE È UN TRUST	6
7. TRASFERIMENTO A FAVORE DI ALTRO TRUST .....	6
8. CONFERMATO L'INCASSO GIURIDICO PER I DIVIDENDI RINUNCIATI .....	7
9. FONDO ESTERO TRASPARENTE: AI SOTTOSCRITTORI I BENEFICI CONVENZIONALI .....	8
10. ACCORDI PREMATRIMONIALI. IL PUNTO DI VISTA DELLA CASSAZIONE.....	8

## 1. LA SUPREMA CORTE IN MATERIA DI TRUST ESTERO INTERPOSTO

Le sentenze della Corte di cassazione n. 9096 del 7 aprile 2025 e n. 9445 del 10 aprile 2025, tracciano un percorso unitario e coerente in materia di trust esteri e imputazione dei redditi al disponente residente in Italia, rafforzando il **principio di prevalenza della sostanza sulla forma**. Nel primo caso la Corte ha confermato la **possibilità di “disregard” del trust quando il settlor conserva poteri gestori concreti**: la mera facoltà di impartire istruzioni al trustee, di modificare i beneficiari o di orientare i flussi finanziari è stata ritenuta sufficiente per imputare i redditi direttamente al residente, in virtù dell'art. 37 del D.P.R. 600/1973 letto con l'art. 73 del TUIR. Il ricorso del contribuente, volto a ribadire la presunta autonomia del patrimonio segregato, è stato dichiarato inammissibile, ma la Corte ha colto l'occasione per precisare che la **prova dell'interposizione può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti e che l'onere probatorio grava sul soggetto che invoca il vincolo fiduciario**.

La seconda decisione, n. 9445/2025, muove dagli stessi presupposti fattuali e giuridici ma si concentra sulle **conseguenze sanzionatorie legate all'omessa compilazione del quadro RW**. In quella vicenda il trust inglese era stato utilizzato quale schermo per detenere partecipazioni societarie estere non dichiarate: l'Agenzia delle Entrate aveva irrogato sanzioni per quasi sei milioni di euro, calcolate sul valore delle attività occultate. Anche qui la Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che il “possesso di fatto” del reddito prevale sulla titolarità formale; di conseguenza l'art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 consente di imputare redditi e relative violazioni dichiarative al soggetto che, sebbene celato dietro il trust, ne mantiene la disponibilità sostanziale. L'esistenza di poteri gestori occulti, **l'assenza di un reale spossessamento e la coincidenza economica**

**fra settlor e trustee sono stati qualificati come indici presuntivi di interposizione** idonei a spostare l'onere della prova sul contribuente.

Letti in parallelo, i due arresti completano il quadro giurisprudenziale: da un lato riaffermano che la segregazione patrimoniale opera fiscalmente solo se accompagnata da un **autentico trasferimento di poteri gestionali a un trustee indipendente**; dall'altro chiariscono che l'omessa indicazione in RW delle attività estere riconducibili al disponente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 5 del D.L. 167/1990.

## 2. IL “PATTO DI SOSPENSIONE” NON PRECLUDE L'AGEVOLAZIONE “IMPATRIATI”

La **Risposta n. 142 del 27 maggio 2025** chiarisce che la sottoscrizione di un **patto di sospensione del rapporto** con il datore (destinato a riattivarsi al rientro) **non è ostativa** all'accesso al nuovo regime impatriati di cui all'**art. 5 d.lgs. 209/2023**, purché siano rispettati gli altri presupposti: **residenza estera minima** (ordinariamente **tre periodi d'imposta**, elevabili sino a **sei o sette** in caso di rientro verso lo **stesso datore** o un **soggetto del medesimo gruppo**), **impegno di permanenza in Italia per almeno quattro anni, svolgimento dell'attività prevalentemente in Italia e elevata qualificazione/specializzazione**. Il beneficio decorre **solo** dai periodi nei quali i requisiti risultano effettivamente integrati; il “congelamento” del rapporto prima del rientro, di per sé, **non incide** sul conteggio dell'anzianità estera né prefigura interposizioni elusive. Per un taglio operativo: verificare contratti/lettere di assunzione e l'eventuale riconducibilità “same employer/same group”, oltre alla corretta **decorrenza** del beneficio (busta paga o, se del caso, in dichiarazione).

### 3. IMPATRIATI & SPORT: IL DIRIGENTE DI CLUB RIENTRA NELL'“ORDINARIO”

Con la **Risposta n. 138 del 27 maggio 2025**, l'Agenzia precisa che un **dirigente** assunto da una **società calcistica con CCNL Dirigenti** (e **non** con “rapporto di lavoro sportivo” ex **L. 91/1981** o **d.lgs. 36/2021**) ricade nel regime impatriati “ordinario”. Se la **residenza è stata trasferita entro il 31.12.2023**, restano applicabili le regole del **vecchio art. 16 d.lgs. 147/2015**; in caso di rientri dal **2024** si applica, invece, il **nuovo impianto** del d.lgs. 209/2023. Il discrimine è l'**inquadramento contrattuale** e la **qualifica**: ruoli manageriali/gestionali **non sportivi** non accedono al sotto-regime dedicato ai “lavoratori sportivi”, ma seguono quello generale (con esclusione dal reddito **50%** entro **€600.000** per **5 anni**, alle condizioni di legge). Per i club: curare l'**inquadramento** in HR e la **prova** delle competenze “elevate”; per i dirigenti: attenzione alla **prima fruizione** (in busta o in dichiarazione).

### 4. IMPATRIATI: LA NASPI FUORI DAL BENEFICIO FISCALE

L'Agenzia delle Entrate, con la **risposta ad interpello n. 228 del 2025 dell'1° settembre 2025**, ha chiarito che le somme percepite a titolo di NASpi non rientrano tra quelle agevolabili nel regime speciale per i **lavoratori impatriati ex art. 16 del Dlgs. n. 147/2015** devono quindi essere **assoggettate a tassazione per l'intero importo**.

Il beneficio in questione, infatti, è riservato ai redditi di lavoro dipendente, assimilati, autonomo e di impresa prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono nel nostro Paese la residenza fiscale al fine di svolgere un'attività lavorativa lavorativa, nonché alle somme conseguite in sostituzione dei suddetti redditi che ai sensi dell'art. 6 del TUIR costituiscono

redditi della medesima categoria di quelli sostituiti o perduti (i.e. indennità di mobilità, somme percepite a titolo di cassa integrazione).

La **NASpi**, invece, ha natura di **indennità di disoccupazione** volta a tutelare e supportare i lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente la propria occupazione. Ciò significa che **tali somme non sono corrisposte a fronte dello svolgimento di un'attività lavorativa** ma **presuppongono, invece, la cessazione del rapporto di lavoro**. Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, **“non soddisfano il requisito richiesto dalla normativa in esame diretta ad agevolare i redditi derivanti dallo svolgimento di una attività lavorativa in Italia da parte di soggetti che vi trasferiscono la residenza fiscale”**.

### 5. IL TRUST È UN AUTONOMO SOGGETTO D'IMPOSTA SE C'È AUTONOMIA DEL TRUSTEE E REALE SPOSSESSAMENTO

Con **due interPELLI pubblicati il 28 maggio 2025 (risposte n. 144 e 145)**, l'Agenzia delle Entrate è tornata sul tema – sempre attuale – della tassazione diretta dei trust esteri, toccando sia la qualificazione soggettiva dell'ente sia il prelievo sugli utili di fonte italiana.

Nella **Risposta n. 145** il disponente, residente in Italia, aveva istituito un trust irrevocabile retto da legge inglese, dotato di trustee maltese, investment adviser svizzero e protector italiano; l'atto lo designa come *excluded person* e destina i benefici a moglie e discendenti. L'interrogativo posto al Fisco era se il trust potesse considerarsi “non interposto” e, quindi, contribuente autonomo ai sensi dell'art. 37 co. 3 D.P.R. 600/73.

L'Agenzia, richiamando le circolari **48/2007, 61/2010** e **34/2022**, ribadisce che l'interposizione ricorre solo quando il trustee è

eterodiretto da disponente/beneficiari o quando manca reale spossessamento. Nel caso concreto rilevano, fra l'altro:

1. **pieni poteri gestori del trustee** (acquisto, alienazione, leasing, transazioni, assunzione di debiti);
2. **facoltà di delega** ammessa ma con responsabilità in capo al trustee;
3. **controlli del protector** limitati a rimozione di beneficiari, cambio legge regolatrice/foro e revoca del trustee;
4. **assenza di incarichi o partecipazioni dirette** del disponente all'interno della trust company o dell'investment adviser.

Sul presupposto di tali elementi, l'Amministrazione conclude che il trust «*può essere considerato un autonomo soggetto d'imposta ai fini fiscali italiani*», non sussistendo profili di interposizione.

## 6. UTILI DA PARTECIPAZIONI: RITENUTA RIDOTTA NON SPETTA SE IL PERCETTORE È UN TRUST

La **Risposta n. 145** coinvolge la stessa struttura di cui alla risposta precedente, ma affronta il prelievo sui dividendi che la società italiana (partecipazione non qualificata) distribuirà al trust. L'interpello chiedeva l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'1,20 % prevista dall'art. 27 co. 3-ter D.P.R. 600/73 per «*società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società*» residenti in UE/SEE.

L'Agenzia ricostruisce la *ratio* della norma – allineare il carico dei dividendi fra IRES italiani e omologhi esteri – osservando che:

1. la riduzione nasce “in parallelo” all'esclusione dal reddito del 95 % dei dividendi percepiti da soggetti IRES residenti;

2. la disciplina, modellata sulla direttiva *madre-figlia*, presuppone che il percettore rivesta una forma legale societaria.

Poiché il trust, pur avendo optato per l'imposizione come “società residente a Malta”, **non** assume forma societaria parametrabile agli elenchi allegati alla direttiva 2011/96/UE, l'aliquota ridotta non trova applicazione; **si dovrà quindi operare la ritenuta ordinaria del 26 %**.

Diverso, invece, il trattamento delle future plusvalenze derivanti dall'eventuale cessione della partecipazione. L'Agenzia conferma che, essendo Malta inclusa nella “white list” di cui al D.M. 4 settembre 1996, il trust rientra tra i soggetti di cui all'art. 5 co. 5 D.Lgs. 461/97: conseguentemente, in relazione alla plusvalenza che potrebbe derivare dalla cessione delle partecipazioni della società italiana, il Trust **potrà beneficiare del regime di esenzione di cui all'articolo 5 citato**.

## 7. TRASFERIMENTO A FAVORE DI ALTRO TRUST

Nella Risposta n. 170/E/2025, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un trasferimento di beni da un trust verso un altro trust (trust “A” che attribuisce beni a un trust “B”). L'Istante sosteneva che tale atto non dovesse scontare imposta di donazione, mancando un arricchimento immediato di persone fisiche, ma solo un trasferimento tra trustee. L'Agenzia ha invece chiarito che **anche il trasferimento a favore di un altro trust rientra nell'ambito dell'imposta sulle donazioni**: in assenza di vincoli di parentela applicabili (trattandosi di beneficiario “trust”), si applica l'aliquota dell'8%. L'amministrazione fiscale, confrontando lo scopo dei due trust, ha ritenuto che nel caso di specie vi fosse un effetto liberale tassabile. Questo orientamento, per quanto apparentemente in disaccordo con la nuova impostazione del TUS che dà rilievo all'effettivo

arricchimento generalmente incompatibile con la natura del Trust, sottolinea come qualsiasi attribuzione patrimoniale dal trust che realizzi un effetto liberale venga colpita dall'imposta, anche se il beneficiario immediato è un altro trust (in vista di beneficiari finali futuri).

## 8. CONFERMATO L'INCASSO GIURIDICO PER I DIVIDENDI RINUNCIATI

L'8 luglio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. 182/E, intervenendo ancora una volta sullo storico tema della rinuncia ai dividendi deliberati dai soci persone fisiche non imprenditori e, in particolare, sul perimetro applicativo dell'«incasso giuridico». L'istanza era stata presentata da una società di capitali i cui soci, allo scopo di patrimonializzare l'impresa, avevano rinunciato al credito sorto a seguito di una delibera di distribuzione utili: la società domandava se tale rinuncia generasse, in capo al debitore, una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del TUIR, e quali riflessi producesse per i soci ai fini dell'imposta sul reddito e delle ritenute.

L'Amministrazione sviluppa il proprio ragionamento partendo dalla natura sistemica del comma 4-bis, introdotto dal decreto "internazionalizzazione" (d.lgs. 147/2015), che qualifica come «apporto» – e quindi fiscalmente irrilevante per la società debitrice – la quota di rinuncia corrispondente al valore fiscale del credito, mentre assoggetta a tassazione l'eventuale eccedenza. Nel caso prospettato, **trattandosi di dividendi deliberati a favore di soci persone fisiche, non esiste divario fra valore fiscale e valore nominale: di conseguenza la rinuncia non determina alcuna sopravvenienza attiva, né impone la comunicazione del valore fiscale ai sensi della stessa disposizione.**

Sul fronte del socio, però, l'interpello **riafferma la validità della costruzione dell'incasso**

**giuridico: una volta che l'assemblea ha deliberato la distribuzione, il diritto di credito nasce e rende il dividendo giuridicamente percepito, anche se la somma non transita materialmente dal conto della società a quello del socio.** La rinuncia non arresta quel presupposto impositivo e, pertanto, la società è tenuta a operare la ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento prevista dall'art. 27 del D.P.R. 600/1973. La scelta di non incassare, quindi, non consente al socio di sottrarsi all'imposizione sostitutiva sui redditi di capitale.

L'Amministrazione, per suffragare la propria ricostruzione, evoca – per la prima volta in una risposta pubblica – il diverso orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 16595/2023, in cui la Suprema Corte aveva negato la validità della *fictio iuris* dell'incasso giuridico nel regime post-2015; ma ne limita la portata osservando che, in quel precedente, la rinuncia seguiva l'acquisto del credito a titolo oneroso e riguardava interessi su un finanziamento, circostanza che comportava un valore fiscale pari a zero e, quindi, l'emersione di una sopravvenienza tassabile in capo alla società.

Proprio la coincidenza fra valore fiscale e nominale diventa, nella risposta 182/2025, l'argomento dirimente per distinguere il caso dei dividendi da quello scrutinato in Cassazione; e la stessa Agenzia sottolinea che **l'orientamento della Suprema Corte è stato di recente confermato dall'ordinanza n. 14921/2025, ma resta confinato alle ipotesi in cui il credito sia privo di base fiscale.**

Ne discende un effetto sistemico duplice: **la società non rileva alcuna sopravvenienza attiva, mentre i dividendi rinunciati, essendo giuridicamente incassati dal momento della delibera assembleare, restano soggetti alla ritenuta del 26 per cento prevista dall'articolo 27 del DPR 600/1973.**

## 9. FONDO ESTERO TRASPARENTE: AI SOTTOSCRITTORI I BENEFICI CONVENZIONALI

Con la risposta a interpello n. 194/2025, l'Agenzia delle Entrate afferma che i fondi UK qualificati come entità **fiscalmente trasparenti e senza soggettività passiva** non possono invocare direttamente le **Convenzioni contro le doppie imposizioni**: non sono "persone residenti" ai fini convenzionali (manca il requisito "liable to tax").

I **sottoscrittori** possono però, a certe condizioni, applicare i **benefici convenzionali** tra Stato della fonte e Stato di residenza, se il reddito del fondo è **attribuito e tassato** in capo a loro (trasparenza fiscale) e, ove richiesto, se sono **beneficial owner**.

Nel caso esaminato (ACS UK "umbrella fund" senza personalità giuridica):

Le **plusvalenze** su strumenti finanziari italiani sono tassate nel Regno Unito **solo al riscatto/vendita delle quote**; quindi non si realizza né **trasparenza fiscale** né **economica** in capo agli investitori → **niente benefici convenzionali sulle plusvalenze**.

Per gli **altri redditi** (es. interessi/dividendi), i benefici convenzionali possono spettare agli investitori se sono residenti e "liable to tax", sia con **income units** (proventi distribuiti almeno annualmente) sia con **accumulation units** (proventi capitalizzati), purché operi la trasparenza fiscale.

L'Agenzia richiama circolare 6/E 2006 e risoluzioni 17/E 2006 e 167/E 2008: un OICR è trattato come trasparente per l'Italia solo se i proventi sono **obbligatoriamente distribuibili** almeno ogni anno e **tassati** in capo ai sottoscrittori, oppure se lo Stato estero lo qualifica fiscalmente **trasparente**.

## 10. ACCORDI PREMATRIMONIALI. IL PUNTO DI VISTA DELLA CASSAZIONE

La Cassazione, con l'ordinanza n. 20415 del 14 luglio 2025, ha riconosciuto la **validità di un accordo patrimoniale stipulato tra coniugi in previsione di una futura separazione**, qualificandolo come **contratto atipico con condizione sospensiva** lecita ai sensi dell'art. 1322 c.c. Nel caso concreto, marito e moglie avevano previsto che, se si fosse verificata la separazione, il marito avrebbe rimborsato alla moglie somme da lei versate durante il matrimonio, mentre la moglie avrebbe rinunciato ad alcuni beni mobili. Tribunale di Mantova e Corte d'Appello di Brescia avevano già ritenuto valido l'accordo perché diretto a riequilibrare i contributi economici senza incidere sui doveri coniugali.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del marito, chiarendo che la crisi coniugale funge solo da evento condizionale e non da causa del contratto, e che **pattuizioni del genere rientrano nell'autonomia negoziale quando perseguono interessi meritevoli di tutela e non incentivano la rottura del vincolo**. Restano comunque invalide le clausole che incidono su diritti indisponibili o contrastano con norme imperative; per le questioni relative ai figli è necessario il vaglio del giudice. Nel caso esaminato, l'accordo si limita a disciplinare un debito privato tra i coniugi, efficace solo al verificarsi della separazione, senza derogare a diritti e doveri inderogabili.

## IL NOSTRO STUDIO

Il nostro Studio è menzionato dalle principali guide professionali internazionali del settore (Legal 500, Chambers, International Tax Review, etc.) quale realtà avente una forte reputazione nell'assistenza ai Private clients, Investitori ed Gruppi societari multinazionali.

Attraverso specifici Focus Teams, svolgiamo una costante attività di ricerca nelle materie di **Wealth, Law, Tax, Finance**, collaborando con Università, Istituti, Think Tanks e Focus Panels con pubblicazioni, eventi e un ruolo attivo in Italia, Regno Unito e nei vari Paesi dove abbiamo le nostre sedi o Desk Internazionali.

Siamo organizzati come **one Firm** che opera all'interno di specifiche giurisdizioni, il che ci rende quale scelta naturale per attività di consulenza a carattere cross-border, dove combiniamo la nostra esperienza di consulenza ai clienti con le nostre qualifiche professionali di *avvocati, solicitors, barristers, tax attorneys, commercialisti, chartered accountants and wealth planners*.

**Indipendenti, Internazionali, Multidisciplinari.**

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il nostro sito web: [www.belluzzo.net](http://www.belluzzo.net)

## DIPARTIMENTO WEALTH


Forniamo consulenza e assistenza professionale, con particolare attenzione alle aree di preservazione degli attivi, della pianificazione del family business, della pianificazione successoria e degli accordi tra familiari. Il tutto a livello domestico, internazionale e cross-border:

- Pianificazione Patrimoniale
- Governance per le famiglie imprenditoriali
- Diritto dei Trusts e Strutturazione
- Successioni
- Relocation e mobilità internazionale delle persone
- Diritto privato internazionale
- Diritto di famiglia e divorzi
- Contenzioso
- Strutturazione di beni, di business e operazioni di M&A
- Arte, Collezionismo, Yachting e Trophy Assets
- Immobiliare
- Compliance
- Diritto dello Sport
- "Dopo di noi", filantropia e No Profit
- Family Office
- Wealth solutions and concierge

Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al **vostro partner di usuale riferimento in Belluzzo International Partners** oppure scrivere a [studio@belluzzo.net](mailto:studio@belluzzo.net).



**Belluzzo**  
INTERNATIONAL PARTNERS



VERONA Vicolo Pietrone, 1/B | MILANO Via Andegari, 4 | LONDON 38, Craven Street  
SINGAPORE 101 Cecil Street #14-12 | LUGANO Via Nassa, 60 | ROMA Viale Regina Margherita, 294  
ABU DHABI Level 12, Al Sila Tower, ADGM Square, Al Maryah Island

